

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

INDICE

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa.....	3
2. Scopo	3
3. Destinatari	3
4. Adozione	3
5. Comunicazione e diffusione	3
6. Riferimenti normativi.....	4
7. Definizioni	4
8. Sanzioni.....	5

II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

9. Oggetto della segnalazione.....	6
10. Soggetti legittimati alla segnalazione	6
11. Misure di protezione del segnalante	7
11.1. Riservatezza dell'identità del segnalante	7
11.2. Divieto di ritorsione	7
11.3. Protezione dalle ritorsioni	8
11.4. Limitazioni della responsabilità	8
11.5. Misure di sostegno	9
12. Segnalazione interna	9
13. Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche	9

III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

14. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione	10
15. Ricezione e presa in carico della segnalazione	10
16. Valutazione preliminare della segnalazione	11
17. Richiesta di informazioni integrative	11
18. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)	12
19. Accertamento della violazione segnalata	12
20. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni	13
21. Esito degli accertamenti svolti dal gestore	13
22. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione	14
23. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione.....	14
24. Trattamento dei dati personali.....	14
25. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	15

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa

Il Gruppo European Air-Crane S.p.a. e S.I.M.A. S.p.a. ("Gruppo") ha interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all'interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine invita tutte le persone che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, certi che il Gruppo non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri componenti dell'organizzazione, il Gruppo consente di effettuare segnalazioni in maniera protetta secondo le modalità previste dalla presente procedura.

2. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo, nonché le misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

3. Destinatari

Il presente documento si applica al personale dipendente del Gruppo e, in virtù di apposita clausola contrattuale, a tutte le persone che intrattengono con la Società rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione e di consulenza professionale, nonché a tutte le persone che prestano la loro attività presso il Gruppo.

Il presente documento si applica, altresì, agli azionisti del Gruppo e a tutte le persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4. Adozione

L'adozione e l'aggiornamento del presente documento spetta agli Organi dirigenti, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015 in merito al canale di segnalazione interno individuato¹.

5. Comunicazione e diffusione

Il presente documento è portato a conoscenza del personale aziendale all'atto dell'adozione, in caso di aggiornamento e comunque in fase di selezione e al momento dell'assunzione.

Il presente documento è esposto e reso facilmente accessibile al personale aziendale mediante affissione in bacheca e pubblicazione su cartelle di rete.

Sui siti web delle Società del Gruppo sono pubblicate informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

¹ Art. 4 comma 1 d.lgs. 24/2023.

I menzionati adempimenti assolvono all'onere informativo del gestore del canale di segnalazione interna².

6. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- UNI ISO 37002:2021, *Whistleblowing management systems - Guidelines*.

Nelle note a piè di pagina del presente documento sono indicati i riferimenti normativi da cui sono tratte le rispettive previsioni.

7. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- a) «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- b) «gestore»: soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno delle Società del Gruppo;
- c) «informazioni riservate»: informazioni coperte dall'obbligo di segreto, dalla tutela del diritto d'autore o dalla protezione dei dati personali;
- d) «modello»: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) «persone connesse»:
 - 1) persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);
 - 2) persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - 3) colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno col medesimo un rapporto abituale e corrente;

² Art. 5 comma 1 lett. e d.lgs. 24/2023.

- 4) enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es.: società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);
- f) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- g) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- h) «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- i) «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- j) «segnalazione effettuata in mala fede» o «segnalazione in mala fede»: segnalazione effettuata da parte del segnalante che, al momento dell'effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, non aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere;
- k) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

8. Sanzioni

Le violazioni della presente procedura assumono rilevanza disciplinare e saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno. A titolo esemplificativo, costituisce violazione punibile:

- a) l'effettuazione della segnalazione in mala fede;
- b) l'effettuazione di una segnalazione di cui l'Autorità giudiziaria abbia accertato la natura diffamatoria o calunniosa³;
- c) la rivelazione dell'identità del segnalante, delle persone connesse e di ogni altra informazione dalla quale possa evincersi la loro identità;
- d) ogni comportamento volto a ostacolare la segnalazione;
- e) il tentativo di identificare il segnalante⁴;
- f) la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compreso il mancato rimedio, da parte di chi ne abbia i poteri, alle violazioni o alle ritorsioni segnalate;
- g) l'adozione di comportamenti ritorsivi.

Le violazioni della presente procedura da parte di persone terze, non dipendenti dell'ente, potranno essere sanzionate in virtù di apposita clausola contrattuale.

³ Art. 16 comma 3 d.lgs. 24/2023.

⁴ UNI ISO 37002:2021, § 8.4.2.

II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

9. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione⁵, secondo le modalità indicate nel presente documento, le violazioni o i rischi di violazione⁶ di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo. In particolare:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- b) violazioni del Codice etico e del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione;

Per le Società del Gruppo che hanno impiegato, nell'ultimo anno, più di 50 lavoratori e lavoratrici subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

- c) violazioni della normativa europea e nazionale riguardanti settori strategici dell'Unione europea (es.: appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; tutela degli animali; salute pubblica; protezione del consumatore; tutela della vita privata; privacy; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardanti il relativo mercato interno (es.: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), compresi atti od omissioni che vanifichino oggetto o finalità nella predetta normativa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro ovvero ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate⁷. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave⁸. In tali casi, alla persona segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti una sanzione, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno.

10. Soggetti legittimati alla segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte delle persone che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro con il Gruppo⁹. In particolare:

- a) dipendenti;
- b) lavoratori e lavoratrici autonome;
- c) collaboratori e collaboratrici;
- d) liberi professionisti e consulenti;

⁵ Artt. 1-3 d.lgs. 24/2023.

⁶ UNI ISO 37002:2021, Introduzione.

⁷ Art. 1 comma 2 d.lgs. 24/2023.

⁸ Art. 16 commi 1 lett. a e 3 d.lgs. 24/2023.

⁹ Art. 3 commi 3 e 4 d.lgs. 24/2023.

- e) volontari e tirocinanti;
- f) azionisti;
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano a oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova¹⁰.

11. Misure di protezione della persona segnalante

Alla persona segnalante e a quelle connesse sono riconosciute le tutele previste dal presente documento, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede e, in caso di segnalazione esterna o divulgazione pubblica, in presenza dei relativi presupposti¹¹.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione¹².

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni¹³.

11.1. Riservatezza dell'identità della persona segnalante

L'identità della persona segnalante non viene mai rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione¹⁴, salvo che, all'esito degli accertamenti svolti dal gestore, la persona segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in mala fede ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l'identità della persona segnalante.

11.2. Divieto di ritorsione

La persona segnalante non può subire nessuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione¹⁵.

Costituiscono, in via esemplificativa, ritorsioni¹⁶:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

¹⁰ Art. 3 comma 4 lett. a e b.

¹¹ Art. 16 comma 1 d.lgs. 24/2023.

¹² Art. 16 comma 2 d.lgs. 24/2023.

¹³ Art. 16 comma 4 d.lgs. 24/2023.

¹⁴ Art. 12 comma 2 d.lgs. 24/2023.

¹⁵ Art. 17 comma 1 d.lgs. 24/2023.

¹⁶ Art. 17 comma 4 d.lgs. 24/2023.

- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore o la lavoratrice avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse alla persona segnalante¹⁷.

11.3. Protezione dalle ritorsioni

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'ANAC, che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza¹⁸.

Gli atti ritorsivi sono nulli e la persona segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro¹⁹.

Nell'ambito delle relative controversie instaurate dalla persona segnalante, che sostenga di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, dovrà essere la persona datrice di lavoro a provare che l'atto ritenuto ritorsivo sia motivato da altre legittime ragioni, estranee alla segnalazione²⁰.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo se effettuate in una delle sedi previste dall'art. 2113 comma 4 c.c. (es.: Ispettorato Territoriale del Lavoro; Commissione di certificazione; Sede sindacale)²¹.

11.4. Limitazioni della responsabilità

Nel caso in cui per effettuare la segnalazione si renda necessario rivelare informazioni riservate od offensive della reputazione dell'ente, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa della persona segnalante e delle persone connesse²², purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione²³.

¹⁷ Art. 17 comma 1 d.lgs. 24/2023.

¹⁸ Art. 19 comma 1 d.lgs. 24/2023.

¹⁹ Art. 19 commi 3 e 4 d.lgs. 24/2023.

²⁰ Art. 17 commi 2 e 3 d.lgs. 24/2023.

²¹ Art. 22 d.lgs. 24/2023.

²² Art. 20 commi 1 e 2 d.lgs. 24/2023.

²³ Art. 20 comma 4 d.lgs. 24/2023.

In ogni caso, le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente²⁴.

L'effettuazione della segnalazione non esime comunque la persona segnalante dalle proprie eventuali responsabilità in relazione alla violazione segnalata²⁵.

11.5. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta nella segnalazione e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello stato²⁶.

12. Segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità²⁷:

- a) in forma scritta, mediante la piattaforma online EQS Integrity Line - Essential a questo link: <https://euac-sima-whistleblowing.integrityline.com/>;
- b) in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione²⁸ in luogo idoneo a garantire la riservatezza²⁹.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

13. Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche

Per le Società del Gruppo che hanno impiegato, nell'ultimo anno, più di 50 lavoratori e lavoratrici subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la violazione può essere segnalata all'ANAC³⁰, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente³¹, quando, alternativamente:

- a) la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- c) la persona segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- d) la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

²⁴ Art. 20 comma 3 d.lgs. 24/2023.

²⁵ Cass. civ., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9148 (ord.).

²⁶ Art. 18 d.lgs. 24/2023.

²⁷ Art. 4 commi 1-3 d.lgs. 24/2023.

²⁸ Art. 4 comma 3 secondo periodo d.lgs. 24/2023.

²⁹ UNI ISO 37002:2021, § 8.2.

³⁰ Artt. 6 e 7 d.lgs. 24/2023.

³¹ Art. 15 d.lgs. 24/2023.

III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

14. Persona incaricata della gestione della segnalazione

La ricezione e gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente documento sono affidate all'Organismo di vigilanza e alla Segreteria tecnica dell'Odv nominati dagli Organi dirigenti delle Società del Gruppo³².

La segnalazione presentata a un soggetto incompetente a riceverla è trasmessa da quest'ultimo entro 7 giorni dal suo ricevimento al gestore del canale di segnalazione, con contestuale notizia della trasmissione al segnalante³³.

15. Ricezione e presa in carico della segnalazione

[Linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale registrati]³⁴

Previo consenso della persona segnalante, il gestore documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale, il cui contenuto dev'essere sottoposto alla persona segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

[Linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale NON registrati]³⁵

Il gestore documenta la segnalazione per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione, il cui contenuto dev'essere sottoposto alla persona segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

In caso di incontro di persona³⁶, previo consenso della persona segnalante, il gestore documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto alla persona segnalante per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

In ogni caso, ricevuta la segnalazione, il gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione³⁷. L' avviso di ricevimento includerà, tra l'altro³⁸:

- a) rassicurazione e richiesta sulle modalità preferite per la prosecuzione dell'interlocuzione (es.: la segnalazione è stata fatta online ma la persona informatrice preferisce continuare di persona);
- b) informazioni sulle fasi successive del processo di gestione della segnalazione, relative tempistiche e possibili risultati (es.: quali ulteriori riscontri attendersi e quando);
- c) informazioni, anche mediante rinvio alla presente procedura, sulle misure adottate a tutela della persona segnalante, comprese le misure per proteggere la sua identità, nonché sulle responsabilità di leale collaborazione del segnalante e di effettiva considerazione e tutela da parte dell'ente.

³² Art. 4 comma 2 d.lgs. 24/2023.

³³ Art. 4 comma 6 d.lgs. 24/2023.

³⁴ Art. 14 comma 2 d.lgs. 24/2023.

³⁵ Art. 14 comma 3 d.lgs. 24/2023.

³⁶ Art. 14 comma 4 d.lgs. 24/2023.

³⁷ Art. 5 comma 1 lett. a d.lgs. 24/2023.

³⁸ UNI ISO 37002:2021, § 8.1.

Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta³⁹ e fornisce riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento e comunque entro 3 mesi e 7 giorni dalla ricezione della segnalazione⁴⁰.

Laddove gli accertamenti non possano essere completati tempestivamente, per esempio perché particolarmente complessi, entro il medesimo termine il gestore aggiorna la persona segnalante sullo stato della segnalazione e la informa dell'ulteriore periodo di tempo necessario a completarli⁴¹.

16. Valutazione preliminare della segnalazione

Il gestore effettua un esame preliminare della segnalazione al fine di verificare se abbia a oggetto possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della presente procedura⁴².

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore ne dà comunicazione alla persona segnalante, precisandone le ragioni e indicando l'ufficio interno eventualmente competente alla gestione della problematica segnalata. Ai fini della chiusura della segnalazione, il gestore predispone apposito Report destinato all'Organo dirigente e ne tiene traccia anonimizzata nel Registro delle segnalazioni.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione rientri nell'ambito applicativo della presente procedura, il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata secondo quanto previsto di seguito.

17. Richiesta di informazioni integrative

Laddove non già presenti nella segnalazione, il gestore chiede alla persona segnalante le seguenti informazioni⁴³:

- Dove ha avuto luogo la violazione?
- Quando si è verificata la violazione (passata, attuale, futura, in corso)?
- Chi è coinvolto nella violazione?
- L'hai segnalata in precedenza? Se sì, cosa, quando e a chi? Che azione è stata intrapresa?
- Qual è l'impatto per l'organizzazione dal tuo punto di vista?
- La direzione è coinvolta o a conoscenza della violazione?
- Avverti rischi per te o per altri?
- Hai documenti o altre prove a supporto della tua segnalazione?
- C'è qualche altra persona che è a conoscenza diretta della violazione che possiamo contattare?
- Qualche persona ha provato a nascondere la violazione o a scoraggiarti dal condividere la tua preoccupazione? In tal caso, chi e come?

³⁹ Art. 5 comma 1 lett. c d.lgs. 24/2023.

⁴⁰ Art. 5 comma 1 lett. d d.lgs. 24/2023.

⁴¹ UNI ISO 37002:2021, § 8.2.

⁴² UNI ISO 37002:2021, § 8.3.1, primo punto dell'elenco "Nota".

⁴³ UNI ISO 37002:2021, § 8.2.

18. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)

In presenza di più segnalazioni da gestire contemporaneamente, il gestore valuta l'urgenza di intervento in base alla probabilità della violazione e al suo potenziale impatto sull'ente, tenendo conto dei seguenti fattori⁴⁴:

- La violazione può assumere rilevanza penale?
- La violazione è già avvenuta, è in corso o sta per accadere?
- C'è la necessità immediata di interrompere o sospendere le attività commerciali?
- Esiste un rischio immediato per la salute e la sicurezza?
- Esiste un rischio immediato per i diritti umani o per l'ambiente?
- C'è la necessità di assicurare e proteggere le prove prima che vengano cancellate o distrutte?
- Esiste un rischio per le funzioni, i servizi e/o la reputazione dell'ente?
- La segnalazione può impattare sulla continuità aziendale?
- Quale impatto mediatico può avere la segnalazione?
- Sono disponibili ulteriori informazioni a supporto della segnalazione?
- Qual è la natura dell'illecito (tipo e frequenza della violazione, ruolo e anzianità delle persone coinvolte nella segnalazione)?
- Qual è la probabilità che la violazione venga segnalata anche al di fuori dell'ente?
- La violazione è già stata segnalata in precedenza?
- In che modo la persona segnalante ha ottenuto le informazioni: le informazioni sono "di prima mano" o "per sentito dire"?

19. Accertamento della violazione segnalata

Il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata mediante il compimento di una o più delle seguenti attività⁴⁵:

- a) coinvolgimento di funzioni aziendali competenti a supporto dell'accertamento (es.: risorse umane, ufficio legale, audit interno, responsabile conformità, salute e sicurezza e finanza), salvo che ciò comprometta la fiducia della persona segnalante, l'imparzialità del gestore o il buon esito dell'indagine;
- b) raccolta di evidenze documentali a riscontro della segnalazione;
- c) intervista di persone in grado di riferire informazioni utili all'accertamento della violazione;
- d) intervista della persona segnalata, informandola preventivamente dell'oggetto dell'incontro e della facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia⁴⁶, cui il gestore deve necessariamente provvedere in caso di richiesta da parte di quest'ultimo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti⁴⁷.

Il gestore documenta per iscritto le interviste effettuate mediante apposito verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto alla persona intervistata per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

⁴⁴ UNI ISO 37002:2021, § 8.3.1.

⁴⁵ UNI ISO 37002:2021, § 8.3.1.

⁴⁶ UNI ISO 37002:2021, § 8.4.1.

⁴⁷ Art. 12 comma 9 d.lgs. 24/2023.

Nel corso dell'accertamento, il gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultima integrazioni⁴⁸.

In ogni caso, il gestore tutela l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento accertativo⁴⁹.

20. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni

Il gestore valuta il rischio di ritorsioni per la persona segnalante sulla base dei seguenti fattori⁵⁰:

- Qual è la probabilità che venga mantenuta la riservatezza? Per esempio: qualche altra persona è al corrente della violazione? La violazione è stata segnalata a qualche altra persona? La natura delle informazioni può rivelare la loro identità? Sono le uniche persone ad avere accesso alle informazioni? La violazione configura un reato la cui prova necessita che venga rivelata l'identità della persona segnalante?
- La persona segnalante è preoccupata di subire ritorsione? Si sono già verificate condotte ritorsive o percepisce un rischio imminente di ritorsione?
- La persona segnalante è coinvolta nella violazione o l'ha subita?
- La segnalazione riguarda tipi diversi di violazioni?
- In che modo la persona segnalante ha ottenuto le informazioni sulla violazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra la persona segnalante e la violazione oggetto della segnalazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra la persona segnalante e l'ente?

Il livello di protezione e le relative azioni intraprese dipendono dal tipo e dalla tempistica della segnalazione e dalle potenziali conseguenze della violazione.

Qualora il gestore non abbia il potere di elaborare e attuare strategie per prevenire eventuali danni a carico della persona segnalante (es.: riorganizzazione interna del personale), gliene dà comunicazione al fine di consentire alla persona segnalante di prestare il proprio consenso alla rivelazione della sua identità nei confronti di chi, all'interno dell'ente, abbia tale potere, ferme comunque le altre tutele previste dalla presente procedura nel caso in cui la ritorsione venga poi effettivamente attuata.

21. Esito degli accertamenti svolti dal gestore

Il gestore conclude il processo di gestione della segnalazione mediante l'emissione di apposito Report destinato all'Organo dirigente, nel quale rendiconta l'iter di gestione della segnalazione e l'esito degli accertamenti svolti con particolare riferimento a:

- a) l'insussistenza della violazione o ritorsione segnalata, precisando se la segnalazione si ritenga essere stata effettuata in mala fede ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare nei confronti della persona segnalante;
- b) la sussistenza o il rischio di verifica della violazione o ritorsione segnalata, precisando la persona ritenuta responsabile e gli elementi raccolti.

⁴⁸ Art. 5 comma 1 lett. b d.lgs. 24/2023.

⁴⁹ Art. 12 comma 7 d.lgs. 24/2023.

⁵⁰ UNI ISO 37002:2021, § 8.3.2.

Nel Report non viene fatta menzione dell'identità della persona segnalante e di altre informazioni idonee a identificarla, salvo i casi di segnalazione effettuata in mala fede ovvero di ritenuta responsabilità della persona segnalante per la violazione accertata.

22. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione

L'Organo dirigente valuta il contenuto del Report e adotta azioni appropriate all'esito degli accertamenti svolti dal gestore. In particolare:

- a) in caso di incompletezza degli accertamenti svolti dal gestore, effettua ulteriori approfondimenti, anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti, di un difensore di fiducia o di un consulente esterno;
- b) in caso di accertata violazione o del rischio di violazione, adotta misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, nonché misure disciplinari appropriate nei confronti di ogni persona ritenuta responsabile della violazione;
- c) in caso di ritenuta sussistenza di un rischio concreto di ritorsioni, adotta misure idonee a proteggere la persona segnalante (es.: riorganizzazione interna del personale);
- d) in caso di accertata ritorsione, attuata o anche solo minacciata, nei confronti della persona segnalante, adotta misure idonee a sanare le ritorsioni subite⁵¹ (es.: reintegra della persona segnalante nella precedente posizione lavorativa), nonché misure disciplinari appropriate nei confronti di ogni persona ritenuta responsabile della ritorsione;
- e) in caso di ritenuta mala fede della persona segnalante nell'effettuazione della segnalazione, adotta misure disciplinari appropriate nei suoi confronti.

L'Organo dirigente comunica le azioni intraprese al gestore, affinché ne dia tempestivo riscontro alla persona segnalante, e monitora regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

Il processo di gestione della segnalazione si conclude con la comunicazione alla persona segnalante in merito all'esito degli accertamenti svolti e alle azioni eventualmente intraprese di conseguenza da parte dell'Organo dirigente.

23. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare diretto a sanzionare la violazione oggetto di segnalazione, non verrà rivelata l'identità della persona segnalante senza il suo espresso consenso, anche qualora la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa della persona segnalata⁵².

Al fine di consentirgli di esprimere il proprio eventuale consenso, il gestore comunica per iscritto alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati⁵³.

24. Trattamento dei dati personali

Le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni comportano un trattamento di dati personali, che viene attuato e organizzato dalle Società del Gruppo, nella loro qualità di Titolari del Trattamento, nel rispetto della normativa vigente e garantendo agli interessati, sulla base di quanto applicabile a tale trattamento, l'esercizio dei propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 reg. (UE) 2016/679.

⁵¹ UNI ISO 37002:2021, § 8.4.3.

⁵² Art. 12 comma 5 d.lgs. 24/2023.

⁵³ Art. 12 comma 6 d.lgs. 24/2023.

Autorizzati al trattamento dei dati personali sono l'Organismo di vigilanza e la Segreteria tecnica dell'Odv, sulla base di apposita lettera di incarico contenente l'indicazione degli obblighi di riservatezza che devono essere rispettati nell'espletamento della funzione di gestione del canale.

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 reg. (UE) 2016/679 è EQS Group S.r.l., sulla base di apposita nomina formalizzata per iscritto.

L'informativa sul trattamento dei dati personali conseguente al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è disponibile per tutte le persone interessate sul sito aziendale.

25. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse⁵⁴. In particolare, i dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non vengano raccolti e, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Il gestore conserva le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione⁵⁵.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore tiene traccia anonimizzata delle segnalazioni ricevute e gestite in apposito Registro delle segnalazioni, nel quale indica per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.

⁵⁴ Art. 12 comma 1 d.lgs. 24/2023.

⁵⁵ Art. 14 comma 1 d.lgs. 24/2023.